

Covid-19 - Linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento

Il commento del Consiglio Italiano per i Rifugiati

Il 17 aprile 2020 sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea le “**Linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento**” (2020/C 126/02) per garantire l'accesso ai diritti dei cittadini di paesi terzi anche durante l'emergenza Covid-19.

Il documento, oltre a fornire consigli e strumenti per la gestione dell'emergenza, segnala le migliori prassi emergenti negli Stati membri per proseguire le procedure di asilo e di rimpatrio e le attività di reinsediamento nelle circostanze attuali.

Importante sembra il fatto che la formulazione di tali linee guida sia considerato un processo dinamico e che siano evidentemente permeabili all'evolversi della situazione, anche in forza delle prassi riscontrate negli Stati Membri.

Alcune di queste indicazioni meritano un approfondimento maggiore in quanto incidenti sull'effettivo esercizio dei diritti. E segnalano prassi che potrebbero essere adottate al fine di migliorare il sistema di protezione e accoglienza italiano.

Procedura di asilo

1. La presentazione della domanda di protezione internazionale deve essere facilitata ricorrendo all'utilizzo di mezzi telematici che rilascino una forma di attestazione. Questa sarà garanzia di avvenuta manifestazione della volontà del singolo.

In ogni caso, qualsiasi ulteriore ritardo nella registrazione delle domande non dovrebbe incidere sui diritti dei richiedenti a norma della direttiva accoglienza, che si applicano a partire dalla presentazione della domanda.

CIR: l'utilizzo di modalità telematiche, viste le criticità ordinariamente riscontrate in alcune città d'Italia, potrebbe in realtà migliorare il sistema di ricezione e lavorazione delle richieste nel suo complesso anche a prescindere dall'emergenza in corso. Le criticità collegate alla mancata ricezione delle istanze di protezione, frequentemente ha inoltre conseguenze sull'accesso al sistema di accoglienza.

2. Il colloquio personale potrebbe essere svolto in videoconferenza, a meno che un siffatto mezzo di colloquio personale risulti inadeguato per il richiedente (nel caso di persone vulnerabili). Inoltre si dovrebbe ricorrere all'interpretazione simultanea a distanza attraverso appositi canali telefonici.

Se la videoconferenza non è tecnicamente fattibile o opportuna, gli Stati membri potrebbero avvalersi di dispositivi di distanziamento spaziale e interpersonale per garantire la riduzione del rischio di infezione, ad esempio installando vetri di sicurezza.

CIR: oltre alle difficoltà logistiche di realizzazione del colloquio ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale con i con i mezzi in dotazione nelle strutture di accoglienza dove si dovrebbe svolgere a distanza il colloquio suddetto, si rileva anche la criticità che una tale modalità presenta con riferimento alla privacy delle persone intervistate. Queste ultime, infatti, non riuscirebbero all'interno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo facilmente a sostenere l'intervista in luogo isolato e indisturbato. Tuttavia si potrebbe auspicare ad una migliore organizzazione delle aule a disposizione delle Commissioni Territoriali per dei colloqui che rispettino le distanze indicate e che quindi permettano di non sospendere le audizioni.

Applicazione Regolamento Dublino

1. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri a riprendere i trasferimenti non appena ciò sia materialmente possibile tenuto conto dell'evoluzione delle circostanze e si pone, insieme ad Easo, come istituzione che può facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione aggiunge che, prima di procedere a qualsiasi trasferimento gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la situazione relativa alla Covid-19, anche in seguito alla forte pressione esercitata sul sistema sanitario, nello Stato membro competente, ma non sembra derogare ai termini prescritti per le prese in carico.

CIR: Nella situazione di emergenza sanitaria sarebbe stato auspicabile una raccomandazione per una generale sospensione dei termini. Importante aver sottolineato la valutazione della situazione dello Stato membro particolarmente pressato dalla situazione sanitaria, ma non viene esplicitata una soluzione in tal senso.

2. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la procedura per il ricongiungimento familiare con un familiare, un fratello/una sorella o un parente potrebbe proseguire dopo la scadenza dei termini per il trasferimento di cui all'articolo 29 se ciò è nell'interesse superiore del minore e se il mancato rispetto dei termini è imputabile alla durata della procedura per l'affidamento del minore.

CIR: Bisogna evitare che l'emergenza Covid impatti sulla condizione vulnerabilità del minore, pertanto riteniamo fondamentale sia utilizzata flessibilità nei termini.

3. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino, uno Stato membro può, in ogni momento prima che sia adottata una decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente in linea di principio. Tale norma potrebbe applicarsi anche nei casi in cui i criteri vincolanti relativi al ricongiungimento familiare erano applicabili, ma l'impossibilità di effettuare un trasferimento a causa della Covid-19 ha comportato il mancato rispetto dei termini per il trasferimento. Considerato che i colegislatori non hanno previsto le circostanze specifiche risultanti da una pandemia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tale clausola discrezionale, anche quando l'obiettivo non è quello di procedere al ricongiungimento di persone legate da un vincolo di parentela.



CIR: questa previsione dovrebbe essere ampiamente sollecitata. Non viene invece citata la clausola di sovranità di cui all'art. 17 comma 1, cui invece si dovrebbe ricorrere in maniera generosa da parte di tutti gli Stati, salvo che NON sia nell'interesse del richiedente asilo.

4. Relativamente ai colloqui personali, la Commissione indica per gli Stati membri la possibilità istituire un indirizzo di posta elettronica ad uso del richiedente per trasmettere documenti e come modalità alternativa di ottenere prove e informazioni, assicurando allo stesso tempo la protezione dei dati conformemente al diritto dell'Unione.

CIR: il suggerimento della Commissione sembra opportuno in tale condizione di emergenza sanitaria, ma auspicabile anche per il futuro, in quanto i richiedenti asilo in procedura Dublino difficilmente hanno contatti diretti con le unità Dublino e può risultare complicato integrare la propria pratica con ulteriore documentazione.

Accoglienza

1. La Commissione ipotizza la realizzazione di screening sanitari dei richiedenti più esposti al rischio di contagio, quali gli anziani, coloro che soffrono di malattie croniche così come i nuovi arrivati nelle strutture di accoglienza o di trattenimento dovrebbe essere eseguito in via prioritaria, nonché una quarantena di 14 giorni per tutti i nuovi arrivati in centri speciali di prima accoglienza o in aree dedicate delle strutture di accoglienza e di trattenimento e la predisposizione di locali per l'isolamento dei casi positivi

CIR: l'applicazione di procedure in tal senso permetterebbe una limitazione dei rischi di contagio, soprattutto in fasce di popolazione particolarmente provate o più esposte ai rischi polmonari. Inoltre, la possibilità di effettuare una "quarantena preventiva" oppure l'isolamento di soggetti contagiati presuppone la capacità del sistema nel suo complesso di rispondere adeguatamente. Questa indicazione della Commissione è particolarmente rilevante e dovrebbe essere prevista in tutte le tipologie di centri, nonostante al momento non sembra percorribili per alcuni tipo di strutture presenti sul territorio italiano.

2. La Commissione consiglia alle autorità preposte all'accoglienza di richiedere alle autorità competenti una consulenza tecnica sui protocolli sanitari che prevedono misure di distanziamento spaziale e interpersonale volte a ridurre la trasmissione del contagio. **Il personale dovrebbe ricevere la formazione e le informazioni necessarie** per attuare i cambiamenti concordati nei centri di accoglienza per quanto riguarda la gestione e i flussi di lavoro imposti dai nuovi protocolli sanitari. Informare i richiedenti, in una lingua che comprendono o che è ragionevole supporre possano comprendere, in merito alle misure nazionali adottate per contenere e prevenire la diffusione del coronavirus

CIR: tale indicazione appare molto appropriata, stante la scarsità di informazioni che si hanno al momento sul COVID 19. In quest'ottica, un confronto tra gli esperti sanitari ed il personale dell'accoglienza permetterebbe, da una parte, il monitoraggio di casi sospetti e, dall'altra, l'applicazione di sistemi efficaci di contenimento della pandemia. Inoltre, la diffusione tra i richiedenti delle misure preventive in una lingua che comprendono, faciliterebbe l'adesione di questi alle regole ed eviterebbe il rischio di una traumatizzazione secondaria (ipotizzabile, qualora venissero trattenuti in centri praticamente chiusi, senza dare una effettiva informativa).

Trattenimento

1. Effettuare valutazioni individuali prima di decidere in merito al rilascio di migranti trattenuti tenendo conto della durata massima del trattenimento e del periodo di trattenimento già trascorso, e valutando se le procedure di identificazione/rilascio di nuovi documenti/riammissione siano effettuate diligentemente.

In caso di rilascio di un cittadino di un paese terzo, per impedire la fuga utilizzare, se necessario e proporzionato, misure meno coercitive del trattenimento a norma dell'articolo 15 della direttiva rimpatri, come ad esempio l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o di consegnare i documenti alle autorità.

CIR: La raccomandazione dell'UE prevede che **ove possibile e sempre che sia nell'interesse dello straniero, siano applicate delle misure alternative al trattenimento nei CPR, ad esempio la consegna del passaporto, l'obbligo di firma, in modo da diminuire eventuale affollamento.** Una misura che riteniamo essenziale in tale contesto.

2. Adottare misure per garantire che i cittadini di paesi terzi rilasciati dal trattenimento possano rispettare le misure sanitarie nazionali in vigore per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19.

Per garantire che le misure meno coercitive siano in linea con le misure sanitarie nazionali adottate per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19, utilizzare misure alternative al trattenimento che garantiscano il rispetto delle misure nazionali di salute pubblica, come presentarsi periodicamente mediante videoconferenza alle autorità, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

CIR: Si rende necessario, ove possibile, individuare luoghi idonei per consentire a coloro che abbiano terminato il periodo di trattenimento nei CPR e siano senza dimora, di alloggiare e rispettare le norme sanitarie previste per il contenimento e la diffusione del virus.

Procedure di rimpatrio

1. Nonostante ogni ragionevole sforzo, vi saranno casi in cui i rimpatri non potranno essere effettuati a causa delle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19. In tali casi, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri").

CIR: attualmente la sospensione di tutte le procedure amministrative legate all'esecuzione delle espulsioni e rimpatri potrebbe essere occasione per prevedere il rilascio, in casi particolari, di un permesso di soggiorno. Tale previsione è particolarmente opportuna laddove il rimpatri dovesse risultare di difficile realizzazione anche successivamente all'emergenza in corso.

2. I rimpatri volontari rimangono l'opzione più valida per sostenere la partenza dei migranti irregolari. È pertanto essenziale promuovere le possibilità di rimpatrio volontario, comprese le opportunità di assistenza alla reintegrazione, e garantire la continuità dei programmi nazionali di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, tenendo allo stesso tempo conto dell'impatto della Covid-19 sui paesi terzi. I cittadini di paesi terzi disposti a partecipare a tali programmi dovrebbero poter continuare a farlo, e le attività di consulenza in materia di



rimpatrio e reintegrazione dovrebbero proseguire il più possibile con l'ausilio di strumenti che riducono o che non richiedono la prossimità fisica.

CIR: È necessario dare priorità alle partenze previste per RVA, le quali presentano minori rischi di carattere sanitario (contrariamente alle procedure di rimpatrio per cui sono previsti almeno due ufficiali di polizia ed eventuale personale di supporto, nei casi di persone in RVA non vi è necessità di personale di accompagnamento, così limitandosi il rischio di diffusione del virus). A tal fine si incoraggia anche un ampliamento della consistenza dei cd 'pacchetti di reintegrazione' per consentire alle persone di trascorrere un periodo in quarantena una volta giunte nel Paese di ritorno, il che potrebbe facilitare la ripresa dei programmi, garantendo il Paese stesso sulle condizioni sanitarie dei suoi cittadini.

Su richiesta dei consolati e delle ambasciate siti in Italia, si suggerisce inoltre uno screening sanitario con il rilascio di un certificato in favore dell'utente che attesti buona salute della persona iscritta al programma di RVA.